



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel 0835/585711 Fax 0835/581208

P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA EX ART. 5, COMMA 2, D. LGS. n. 175/2016

PREMESSO CHE, nel quadro di programmazione e disciplina dei fondi strutturali europei, sono stati approvati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare gli artt. 32, 33, 34, 35;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare gli artt. 42, 43 e 44 "LEADER";
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

RICHIAMATO l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, relativa all'adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato con la suddetta decisione della Commissione Europea;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016, relativa alla presa d'atto della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;

CONSIDERATO CHE nell'ambito del PSR 2014-2020, è contemplata la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)", conforme all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, riportata al Cap. 8.2.15, che dettaglia le caratteristiche dell'SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo quale evoluzione dell'esperienza LEADER maturata in Basilicata nel corso dei precedenti periodi di programmazione, ultimo l'Asse 4 del PSR Basilicata 2007-2013;

- **CHE** la Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020 finanzia la realizzazione di strategie di sviluppo locale integrate e multisettoriali, in rapporto di integrazione e complementarità con le altre Misure del PSR Basilicata 2014-2020, nonché con gli altri Fondi SIE di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013;

- CHE la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 598 del 31.05.2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 10.06.2016) ha approvato le c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 19 -Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo);

- CHE il ridetto provvedimento regionale è composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione 1: Versione semplificata, non ufficiale della Scheda Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020;
- Sezione 2: Normativa di riferimento, definizioni ed acronimi;
- Sezione 3: Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Sottomisura 19.1 – Supporto preparatorio);
- Sezione 4: Criteri di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
- Sezione 5: Procedure attuative delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
- Sezione 6: Spese ammissibili riferite alle Sottomisure 19.1, 19.2.B e 19.4;

- CHE, con delibera di G. M. n. 159 del 15.9.2016, l'Ente sopra intestato ha aderito e partecipato attivamente alla formazione del partenariato pubblico/privato per l'elaborazione di una Strategia di Sviluppo Locale candidata a finanziamento pubblico nell'ambito dei fondi a valere sulla Misura 19 del PSR Basilicata 2014/2020;

- CHE, conseguentemente, in data 15.09.2016, è stato stipulato un protocollo di intesa in conformità di quanto previsto dalle c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) al fine di promuovere e realizzare la ridetta Strategia di Sviluppo Locale;

- CHE il CONSORZIO START 2020 è stato designato quale Partner Capofila del Soggetto Proponente per la elaborazione, la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale, la costituzione del GAL, nonché la successiva presentazione ed approvazione dei Piani di Azione, oltre che per l'adozione di tutti gli ulteriori incumbenti connessi e conseguenti alla stregua di quanto disciplinato nell'Allegato 3 (Avviso Pubblico) delle c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020 Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo);

- CHE l'area territoriale prevista per gli interventi progettuali comprende i comuni di BERNALDA, COLOBRARO, FERRANDINA, GRASSANO, GROTTOLE, IRSINA, MIGLIONICO, MONTALBANO JONICO, MONTECAGLIOSO, NOVA SIRI, PISTICCI, POMARICO, ROTONDELLA, TURSI e VALSINNI;

- alla medesima compagine hanno preso parte i seguenti soggetti privati: Federazione Italiana Cuochi, Consorzio Proloco Terre Di Mezzo del Materano, CONSORZIO BASILICATA INCOMING, CONSORZIO MEDITERRANEO, FONDAZIONE LA RABATANA, COPAGRI BASILICATA, ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DONNA BASILICATA, Rete d'Impresa MATERA WELCOME, Consorzio Con.Cre.To., CEA MONTECAGLIOSO, COLDIRETTI MATERA, CNA Associazione Provinciale di Matera, RETE TURISMO ITALIA JONICA, LEGAMBIENTE - Circolo di Montalbano Jonico, Consorzio di Tutela Vini DOC Matera, Associazione Culturale S.E.I. sul Sinni, LEGAMBIENTE - Circolo di Pisticci e ARCI Basilicata;

PRESO ATTO CHE la Strategia di Sviluppo Locale candidata dal Soggetto Proponente ed elaborata con il supporto operativo/consulenziale del Gruppo di Lavoro Tecnico all'uopo incaricato dal CONSORZIO START 2020, è stata definitivamente giudicata ammissibile e finanziabile, come da Determina Dirigenziale n. 14AI.2017/D.00060 del 22.02.2017 della Regione Basilicata;

RILEVATO CHE, in base a quanto previsto dall'avviso pubblico in oggetto, occorre dare impulso ed esecuzione agli impegni assunti tra cui quello di costituirsi in Gruppo di Azione Locale (GAL) unitamente a tutti gli altri componenti del partenariato attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata che avrà un capitale sociale pari ad almeno € 200.000,00, sottoscrivendo di conseguenza la relativa quota di partecipazione nel limite massimo del 10 % per ciascun partecipante;

- CHE, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, è necessario avviare una forma di consultazione propedeutica alla decisione del Consiglio comunale sull'adesione alla nuova società consortile.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Ente sopra intestato

INVITA

tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, consorzi, associazioni di categoria, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, etc.) a presentare eventuali osservazioni allo schema di deliberazione e all'allegato schema di statuto che sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Pisticci.

Le predette osservazioni dovranno pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo P.E.C. comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it e dovranno recare l'oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 - Misura M19 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) – Adesione e partecipazione alla costituzione del GAL START 2020 Società Consortile a r.l.".

Dalla Residenza Municipale, li 23.05.2017

COMUNE DI PISTICCI

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Misura M19 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) – Adesione e partecipazione alla costituzione del GAL START 2020 Società Consortile a.r.l.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, nel quadro di programmazione e disciplina dei fondi strutturali europei, sono stati approvati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare gli artt. 32, 33, 34, 35;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare gli artt. 42, 43 e 44 "LEADER";
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

RICHIAMATO l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, relativa all'adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato con la suddetta decisione della Commissione Europea;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016, relativa alla presa d'atto della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;

CONSIDERATO

- CHE nell'ambito del PSR 2014-2020, è contemplata la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)", conforme all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, riportata al Cap. 8.2.15, che dettaglia le caratteristiche dell'SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo quale evoluzione dell'esperienza LEADER maturata in Basilicata nel corso dei precedenti periodi di programmazione, ultimo l'Asse 4 del PSR Basilicata 2007-2013;

- CHE la Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020 finanzia la realizzazione di strategie di sviluppo locale integrate e multisettoriali, in rapporto di integrazione e complementarità con le altre Misure del PSR Basilicata 2014-2020, nonché con gli altri Fondi SIE di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013;
- CHE la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 598 del 31.05.2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 10.06.2016) ha approvato le c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 19 -Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo);
- CHE il ridetto provvedimento regionale è composto dalle seguenti sezioni:
 - Sezione 1: Versione semplificata, non ufficiale della Scheda Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020;
 - Sezione 2: Normativa di riferimento, definizioni ed acronimi;
 - Sezione 3: Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Sottomisura 19.1 – Supporto preparatorio);
 - Sezione 4: Criteri di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
 - Sezione 5: Procedure attuative delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;
 - Sezione 6: Spese ammissibili riferite alle Sottomisure 19.1, 19.2.B e 19.4;
- CHE, con delibera di G.M. n. 159 del 15.09.2016, l'Ente sopra intestato ha aderito e partecipato attivamente alla formazione del partenariato pubblico/privato per l'elaborazione di una Strategia di Sviluppo Locale candidata a finanziamento pubblico nell'ambito dei fondi a valere sulla Misura 19 del PSR Basilicata 2014/2020;
- CHE, conseguentemente, in data 15.09.2016, è stato stipulato un protocollo di intesa in conformità di quanto previsto dalle c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020. Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) al fine di promuovere e realizzare la ridetta Strategia di Sviluppo Locale;
- CHE il CONSORZIO START 2020 è stato designato quale Partner Capofila del Soggetto Proponente per la elaborazione, la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale, la costituzione del GAL, nonché la successiva presentazione ed approvazione dei Piani di Azione, oltre che per l'adozione di tutti gli ulteriori incumbenti connessi e conseguenti alla stregua di quanto disciplinato nell'allegato 3 (avviso pubblico) delle c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo);
- CHE, l'area territoriale prevista per gli interventi progettuali comprende i Comuni di Bernalda, Colobraro, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Tursi e Valsinni;
- CHE, alla medesima compagine hanno preso parte i seguenti soggetti privati: Federazione Italiana Cuochi, Consorzio Proloco Terre Di Mezzo del Materano, Consorzio Basilicata Incoming, Consorzio Mediterraneo, Fondazione La Rabatana, Copagri Basilicata, Associazione Internazionale Donna Basilicata, Rete d'Impresa Matera Welcome, Consorzio Con.Cre.To., Cea Montescaglioso, Coldiretti Matera, CNA Associazione Provinciale di Matera, Rete Turismo Italia Jonica, Legambiente – Circolo di Montalbano Jonico, Consorzio di Tutela Vini Doc Matera, Associazione Culturale S.E.I. sul Sinni, Legambiente – Circolo di Pisticci e ARCI Basilicata;
- CHE, sulla scorta dell'avviso pubblico di ricognizione e selezione dei nuovi soggetti privati, divulgato dal Soggetto Capofila in data 14.04.2017, sono state acquisite n. 36 domande di ingresso nel suddetto partenariato;

- PRESO ATTO CHE, la Strategia di Sviluppo Locale candidata dal Soggetto Proponente ed elaborata con il supporto operativo/consulenziale del Gruppo di Lavoro Tecnico all'uopo incaricato dal Consorzio START 2020, è stata definitivamente giudicata ammissibile e finanziabile, come da determina Dirigenziale n. 14AI.2017/D.00060 del 22.02.2017 della Regione Basilicata;

- RILEVATO CHE, in base a quanto previsto dall'avviso pubblico in oggetto, occorre dare impulso ed esecuzione agli impegni assunti tra cui quello di costituirsi in Gruppo di Azione Locale (GAL) unitamente a tutti gli altri componenti del partenariato attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata che avrà un capitale sociale pari ad almeno € 200.000,00, sottoscrivendo di conseguenza la relativa quota di partecipazione nel limite massimo del 10% per ciascun partecipante;

- DATO ATTO CHE, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175, pur dettando una disciplina restrittiva circa le finalità perseguibili dalle pubbliche amministrazioni mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni,

dirette o indirette, al capitale sociale, all'art. 4 – comma 6, fa espressamente *“salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*;

- CHE in base all'art. 7 – comma 1 – lett. c) del richiamato D.Lgs. n. 175/2016 la deliberazione di partecipazione alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità dell'art. 5 – comma 1, la quale contiene gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dal Codice Civile per il tipo di società prescelto;

- CHE secondo l'art. 5 – comma 2, del ridetto decreto lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica, mentre la deliberazione – oltre ad essere pubblicata con le rituali modalità, deve essere inviata alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, nonché all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;

- **CONSTATATO CHE** in attuazione della speciale disposizione di cui all'art. 4 – comma 6, D.Lgs. n. 175/2016 ed al fine di meglio rispondere alle finalità della disciplina eurounitaria contenuta nell'art. 34 del Regolamento (CE) 1303/2013, il Partenariato ha reputato opportuno costituirsi sotto forma di società consortile a responsabilità limitata, quale tipologia ammessa dall'art. 3 del medesimo Testo Unico;

- **CONSTATATO CHE** in punto di motivazione sulla convenienza e della sostenibilità finanziaria a fronte delle possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche da impegnare, si può osservare che:

a) il Comune di PISTICCI ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di gestione del GAL poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo in sede di definizione delle Strategie di Sviluppo Locale, potrà meglio orientare l'attuazione e il monitoraggio degli investimenti in sede di assemblea;

b) dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che saranno erogati dal GAL quali, ad esempio, la promozione territoriale, il sostegno alle realtà sociali, culturali ed imprenditoriali, la gestione amministrativa dei progetti comunitari, la partecipazione ad iniziative transnazionali, etc.;

c) le risorse previste dalla Misura 19 del PSR Basilicata per i territori inseriti nei GAL sono aggiuntive a quelle che la Regione metterà a bando direttamente con la conseguenza che la mancata adesione al GAL comporterebbe per il Comune la perdita di una significativa opportunità, sia dal punto di vista finanziario che in termini di complessiva crescita economica e sociale;

d) a fronte della portata complessiva del piano finanziario previsto per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale approvata, la modesta entità della quota da investire nella partecipazione al capitale sociale della costituenda società esclude a priori altre possibili destinazioni alternative delle somme da impegnare nella misura di € 6.000,00 le quali, di per sé, non sarebbero capaci di produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico, rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio del ridetto piani di interventi progettuali;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di partecipare alla costituzione della società in questione così come promossa dal Partenariato Pubblico/Privato START 2020;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 7 – comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, la scelta dei soci privati che partecipano al capitale sociale è già avvenuta nel rispetto dei principi di evidenza pubblica prescritti dall'art. 5 – comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, essendo stata rispettata la speciale disciplina di derivazione comunitaria, circa la costituzione del Partenariato;

DATO ATTO CHE, la costituenda società si configura quale società a partecipazione pubblica diretta e non anche quale società controllata;

VISTO il parere favorevole del Capo Servizio LL.PP. Ing. Rocco DI LEO, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si allega alla presente;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente, nella sua specifica funzione di dirigente Responsabile pro tempore del Settore Finanziario, Dr.ssa Carmela Gerardi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., che si allega alla presente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 44 del 19.05.2017;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 unitamente agli atti amministrativi connessi e consequenziali richiamati in premessa;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, per le parti applicabili;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI n. ;

FAVOREVOLI n. ;

ASTENUTI n. ;

CONTRARI n. ;

D E L I B E R A

1. di assumere per le motivazioni di cui in premessa la partecipazione del Comune di PISTICCI alla costituzione della società "GAL START 2020 Soc. Cons a.r.l.";
2. di approvare lo schema di Statuto nel testo composto di 27 articoli, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale autorizzando il Sindaco o suo delegato ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si riterranno necessarie ed opportune all'esito delle attività ricognitive e consultive che si svolgeranno di concerto con il partenariato pubblico/privato ai fini della esatta definizione degli assetti societari, fermo restando il rispetto dei limiti dell'impegno contabile assunto e dei vincoli previsti dal bando pubblico e dalla legge;
3. di autorizzare la sottoscrizione di una quota nella misura di € 6.000,00 pari al 3,000% del capitale sociale;
4. di autorizzare il Capo Servizio LL.PP. Ing. Rocco DI LEO a procedere all'impegno della spesa occorrente a tale scopo, imputando la spesa di € 6.000,00 sul bilancio di previsione 2017/2019;
5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, oltre che il Funzionario incaricato, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli atti amministrativi connessi e consequenziali;

Successivamente con separata e conforme votazione:

PRESENTI n. ;

FAVOREVOLI n. ;

ASTENUTI n. ;

CONTRARI n. ;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata: "GAL START 2020 Società Consortile a r.l."

Art. 2

La Società consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni aderenti alla Strategia di Sviluppo Locale promossa dal Partenariato Pubblico/Privato START 2020 all'uopo costituito in conformità delle Disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 598 del 31.05.2016 (pubblicate sul B.U.R. n. 21 del 10.06.2016) inerenti l'attuazione della Misura 19 Sviluppo Locale Leader inserita nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata.

La Società svilupperà le proprie iniziative, operando, in particolare, nei seguenti ambiti:

- animazione e promozione dello sviluppo rurale e locale;
- promozione di nuova occupazione ed imprenditorialità in ogni settore economico con particolare attenzione all'agricoltura, alla pesca, al turismo, all'artigianato e ai beni e servizi culturali;
- formazione professionale;
- promozione del turismo e dell'agricoltura;
- sostegno all'artigianato, alla piccola impresa ed ai servizi;
- valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali;
- servizi ed in particolare:
 - a) assistenza all'innovazione tecnologica, pubblicità, marketing, ricerche di mercato, studi di fattibilità, informatica, valutazione dell'impatto ambientale, ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione tecnica; ricerca ed organizzazione socio-economica, organizzazione di reti distributive e vendita, immissione sul mercato di prodotti del territorio;
 - b) assistenza tecnica e amministrativa alle comunità locali, alle imprese ed ai promotori di progetti di sviluppo, nonché a sostegno delle attività esistenti, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società ha facoltà altresì di:

- 1) promuovere, attivare e gestire ogni forma di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, assumendo il ruolo di partner Capofila;
- 2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, Enti o Consorzi, Reti d'Impresa, Partenariati Pubblico/Privati, costituiti o da costituire, aventi scopi affini o comunque connessi allo scopo sociale;
- 3) stipulare convenzioni con società specializzate;
- 4) prestare fideiussione, garanzie reali e finanziamenti a favore di terzi che si ritengono comunque utili al movimento associativo;
- 5) partecipare alle attività, anche fornendo proprie fideiussioni ed aderire ad enti ed organismi, i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio;
- 6) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute utili e necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- 7) richiedere ed utilizzare le provvidenze previste dalla legislazione regionale, nazionale, dell'U.E., nonché i contributi ed i finanziamenti disposti da Enti ed Organismi Pubblici privati interessati allo sviluppo dei consorzi;
- 8) stipulare convenzioni con società specializzate;
- 9) assumere in proprio dipendenti, con qualifiche sia direttive che esecutive, per lo svolgimento di mansioni tanto specialistiche che generiche.

La Società potrà ricevere finanziamenti infruttiferi da parte dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, rispettando vincoli, limiti ed obblighi di cui alla delibera C.I.C.R., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 58/1994.

La Società potrà compiere, in via strumentale per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, stipulare operazioni di leasing.

La Società potrà infine trasformarsi, incorporare ed assorbire altre società od imprese, potrà diversificare, tramite la fondazione di altre società l'attività consortile per una migliore gestione di quest'ultime e, nel caso in cui uno o più rami aziendali assumano particolare importanza ed abbisognino di un'autonomia organizzativa, è data facoltà allo stesso Consorzio di procedere alla scorporazione di quei rami di attività alla ricerca di sistemi che consentano una efficiente ed autonoma organizzazione societaria ed aziendale.

Art. 3

La società ha sede legale nel Comune di

Art. 4

La durata della società è fissata fino al 21.12.2050 (ventuno dicembre duemilacinquanta). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire ulteriori sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è di € 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Lo stesso è detenuto per € 98.000,00 (novantottomila virgola zero zero) dagli Enti Pubblici e per € 102.000,00 (centoduemila virgola zero zero) da professionisti, associazioni, fondazioni, enti, organismi, imprese, consorzi, reti di impresa e società private. Ai sensi dell'art. 2615 ter – codice civile, comma 2°, ciascun socio è obbligato a versare, quale contributo in denaro, una somma che sarà determinata annualmente, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 6

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 7

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8

I soci possono eseguire su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso onerosi o gratuiti nel rispetto delle condizioni o dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10

Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di altri enti pubblici per la parte di capitale posseduta da enti pubblici e precisamente per € 98.000,00 (novantottomila virgola zero zero).

Il trasferimento o l'acquisizione di quote agli esterni alla società dovrà essere autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 15

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

L'Assemblea potrà svolgersi anche mediante tele e/o video conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione, che in tal caso indicherà i luoghi tele e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione.

Le condizioni essenziali per la validità dell'Assemblea in tele e/o video conferenza sono le seguenti:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia a ciascuno consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti, e altresì partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 16

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli interventi che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da cinque a nove amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a mancare la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 19

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 20

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazioni a più amministratori in via disgiunta o congiunta, anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente il vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato dal vice presidente, se nominato, o da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società;
- h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 22

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23

Quando la legge ne preveda l'obbligo, l'assemblea provvede alla nomina di un Sindaco e Revisore legale dei conti il quale esercita il controllo di legittimità e di efficienza nonché il controllo contabile. In ogni caso, la scelta del sistema di controllo cui assoggettare la società è rimessa all'assemblea dei soci.

BILANCIO E UTILI

Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 25

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinati a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è destinata agli scopi della società e, trattandosi di società senza finalità di lucro, detti utili non possono essere distribuiti.

TITOLI DI DEBITO

Art. 26

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alle vigenti disposizioni del codice civile, del D. Lgs. n. 175/2016 e delle norme di legge in quanto applicabili.